COMUNE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE
N. 68

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Determinazione tariffe.

L'anno **2021** addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	ALBERIONE Giorgio	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberione Giorgio SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo viene effettuato da codesto Comune con scuolabus di proprietà comunale;

Dato atto che:

- con la deliberazione 46/2019 della Corte dei Conti Piemonte, ai sensi della quale: "*articolo 5 del D.lgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato "senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali" e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell'utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta*". Deve, quindi, concludersi nel senso che, ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell'ente locale, il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio;
- con una norma inserita nel decreto legge sull'Istruzione, approvato il 6 agosto 2019 dal Consiglio dei Ministri (*Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica*), è stato "posto rimedio" alla deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte che, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte di un comune del novarese, aveva considerato il servizio di scuolabus un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. L'art. 5 del decreto-legge prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico possa essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, "*inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla"*, a condizione che sia rispettato l'equilibrio di bilancio;

Evidenziato che suddetta norma, approvata dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019 con la formula "salvo intese", avrebbe dovuto concretizzarsi in un testo finale per approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto, in tempo per la ripresa dell'anno scolastico. A causa della mancata approvazione, causa crisi di Governo, si torna all'interpretazione espressa dalla deliberazione 46/2019 della Corte Conti Sez. Piemonte;

Richiamata la deliberazione 76/2019/PAR della Corte dei Conti Puglia, la quale pur ritenendo non consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, in quanto a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, ha specificato che:

- gli enti locali possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio;
- gli enti locali possono destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri;

Dato atto che in forza dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Puglia con deliberazione 76/2019/PAR gli enti locali possono assicurare il servizio all'apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziate nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifichi contributi regionali;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Corte dei conti - Sezione Autonomie - N. 25/SEZAUT/2019/QMIG ai sensi della quale:

- la clausola di invarianza finanziaria è stata intesa dalla magistratura contabile, nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. «*L'invarianza non preclude la spesa "nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o "maggiore" perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio»* (in termini, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 102/2019/PAR). **Ne consegue che la previsione di bilancio costituisce sia il presupposto che il limite della spesa complessivamente ammessa**;
- gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza;

Sottolineato che il Comune di Monasterolo di Savigliano assicura il trasporto scolastico, applicando tariffe che non coprono integralmente il costo del servizio ma che assicurano il rispetto degli equilibri di bilancio in linea con il principio enunciato dalla deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie - N. 25/SEZAUT/2019/QMIG;

Dato atto che:

- il trasporto viene effettuato da Monasterolo di Savigliano a Scarnafigi, sede della scuola secondaria di 1^ grado, e viceversa, nonché da Monasterolo di Savigliano a Ruffia e viceversa per la scuola primaria al fine di consentire il trasporto degli alunni abitanti nel Comune di Ruffia, giusta propria deliberazione n. 58 del 26 agosto 2011;
- si è previsto, a partire dall' anno scolastico 2003 – 2004, anche un servizio di trasporto degli alunni (scuola secondaria di 1^ grado) abitanti nel Comune di Ruffia (tratta Ruffia – Scarnafigi);
- la tariffa trasporto alunni relativa all'anno scolastico 2020/2021 è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 03.09.2020 come segue:

Trasporto alunni scuola secondaria di 1^ grado
tratta Monasterolo di Savigliano – Ruffia – Scarnafigi
indipendentemente dal luogo della fermata annuale Euro 165,00

Trasporto alunni scuola primaria
residenti nel Comune di Ruffia
tratta Ruffia - Monasterolo di Savigliano Gratuito
(ai sensi della D.G. n. 58 del 26.08.2011 e della convenzione Repertorio n. 774 del 14/09/2011)

Trasporto alunni scuola primaria
Non residenti a Ruffia
Tratta Ruffia-Monasterolo di Savigliano annuale Euro 110,00

Viste le richieste pervenute ed udita la proposta di confermare le sopra citate tariffe;

Dato atto del parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n 267, attestando allo stesso tempo, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza della delibera proposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Dato atto del parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 rilasciato dal responsabile del Servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di dare atto che il Comune di Monasterolo di Savigliano assicura il trasporto scolastico, , in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie - N. 25/SEZAUT/2019/QMIG.

2) Di fissare, per l'anno scolastico 2021/2022, le tariffe per trasporto alunni scuola dell'obbligo del Comune di Monasterolo di Savigliano così come sotto riportato:

Trasporto alunni scuola secondaria di 1^ grado tratta Monasterolo di Savigliano – Ruffia – Scarnafigi indipendentemente dal luogo della fermata annuale	Euro 165,00
Trasporto alunni scuola primaria residenti nel Comune di Ruffia tratta Ruffia - Monasterolo di Savigliano (ai sensi della D.G. n. 58 del 26.08.2011 e della convenzione Repertorio n. 774 del 14/09/2011)	Gratuito
Trasporto alunni scuola primaria Non residenti a Ruffia Tratta Ruffia-Monasterolo di Savigliano annuale	Euro 110,00

3) Di dare la priorità del servizio di trasporto per la scuola secondaria di 1^ grado di Scarnafigi agli alunni residenti nel Comune di Monasterolo di Savigliano, a quelli i cui genitori hanno attività lavorative nel Comune di Monasterolo di Savigliano e a seguire agli alunni residenti nel Comune di Ruffia, a condizione che il pagamento del servizio per gli anni precedenti sia in regola.

4) Di comunicare alle famiglie degli alunni che usufruiranno del trasporto che la somma fissata dovrà essere pagata presso la tesoreria comunale entro la data del 30.10.2021.

5) Di introitare i proventi derivanti dalla tariffa stabilita con la presente e relativa all'anno 2021/2022 al bilancio esercizio in corso, gestione competenza.

Con distinta votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Bruno Parizia

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Alberione Giorgio — f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **23 SETTEMBRE 2021,** ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **23 SETTEMBRE 2021** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 23 SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

_____

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **09 SETTEMBRE 2021**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

_____